



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 232 /2012

“Disciplina delle attività svolte nell’ambito del demanio marittimo e nei porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Savona, ex art. 68 C.N.”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, nonché le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- VISTO l'articolo 141 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, l'articolo 27 del Decreto 5 agosto 2002, n.218, regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e l'articolo 7 del D.M. 29 settembre 1999 n.388, recante disposizioni relative ai requisiti delle bussole magnetiche sulle unità da diporto, in relazione alla vigilanza sui compensatori di bussola;
- VISTO Il decreto legislativo n.17 del 18/07/2005 – codice della nautica da diporto ed il relativo regolamento d'attuazione – decreto ministeriale n.146 del 29/07/2008 - con particolare riguardo agli articoli 24 e 57, nonché gli articoli 9, 10 e 50 del regolamento sul diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona, approvato con l'ordinanza n.12/2010 in data 20/05/2010;
- VISTO il decreto ministeriale n.95 del 04/04/2005 Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,
- CONSIDERATO che i palombari ed i sommozzatori fanno parte del personale marittimo e sono iscritti in appositi registri, rispettivamente ai sensi degli articoli da 204 a 207 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione ed ai sensi del D. M. 13.01.79;
- CONSIDERATO che il personale tecnico delle costruzioni navali fa parte del personale marittimo ed è iscritto in registri ai sensi dell'articolo 113 del Codice della Navigazione;
- VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del Demanio Marittimo e Porti n. 5203166 in data 11 settembre 1997, n.5172394 A.2.39 in data 27 agosto 1998, e n.41 in data 17 gennaio 2012;
- VISTO il dispaccio prot.DEM3/sp/01100 in data 26/11/99 concernente le tessere di libero accesso nei porti;
- VISTA la propria ordinanza n.49 in data 21 dicembre 1998 recante disposizioni ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, del codice della navigazione;
- VISTA la propria ordinanza n.27/2003 in data 25/03/2003, con la quale è stato approvato il regolamento del servizio integrativo antincendio del porto di Savona, come modificato dall'ordinanza n.230 in data 11/10/12;

- VISTA la propria ordinanza n. 251/2012 in data 11/10/2012 con la quale sono stati fissati i requisiti che i compensatori di bussole devono possedere per poter essere autorizzati ad operare in questo Circondario Marittimo;
- VISTA l'articolo 19, secondo comma, dell'ordinanza n.103/2009 in data 24/11/2009 di questa Capitaneria di Porto, in relazione alla vigilanza sulle imprese che svolgono lavori subacquei;
- CONSIDERATO che i piani di gestione dei rifiuti nei porti di questo Circondario Marittimo individuano i gestori ed i soggetti di cui questi si avvalgono, in relazione alla tipologia di rifiuti;
- CONSIDERATO che il registro dei consulenti chimici del porto è tenuto dalla locale Autorità Portuale;
- CONSIDERATO che non è previsto alcun limite numerico o contingente complessivo per le attività, non sottoposte a concessione, rientranti nell'ambito d'applicazione della presente ordinanza e che, nel contempo, per tutte le attività che afferiscono a profili di sicurezza della navigazione è già previsto il rilascio di specifica autorizzazione;
- CONSIDERATO che le normative di cui sopra consentono, all'attualità, di prescindere, ai fini della vigilanza, dagli elenchi di imprese previsti dall'articolo 68, secondo comma, del codice della navigazione, ferma restando la potestà di questo Compartimento Marittimo di istituire registri ai sensi del citato articolo, qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- RITENUTO opportuno modificare la vigente disciplina in materia di esercizio di attività nell'ambito dei porti, degli approdi e del demanio marittimo in genere ricadenti nella giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, al fine di adeguarla alle normative vigenti in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo, al tempo stesso, la vigilanza sull'esercizio delle citate attività;
- VISTI gli articoli 68, 81, 1174, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 61 e 499 del relativo Regolamento di esecuzione;

Sav.

DISPONE

Articolo 1 (vigilanza sulle attività)

1. Coloro i quali esercitano attività nell'ambito dei porti, delle rade e delle acque marittime di giurisdizione di questo Compartimento Marittimo, con esclusione dell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Savona, non sono soggetti ad iscrizione in registri, né alla presentazione di alcuna comunicazione a questa Capitaneria di Porto, ai sensi dell'articolo 68 secondo comma del Codice della Navigazione, rimanendo sottoposti alla vigilanza del Comandante del Porto, ai sensi del primo comma del citato articolo.
2. In ogni caso gli stessi debbono munirsi di ogni autorizzazione o licenza prevista da norme di leggi o regolamenti, ovvero da disposizioni legalmente date dalle competenti autorità, in relazione alle specifiche attività da svolgere, quali, per esempio, la compensazione di bussole ed il servizio integrativo antincendio nei porti.
3. In forza dei poteri di vigilanza di cui alla normativa in premessa, l'Autorità Marittima potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione o le certificazioni ritenute necessarie e sottoporre coloro che esercitano le attività in questione a controlli, al fine di verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni.

Articolo 2 (Abrogazioni e disposizioni conclusive)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore con effetto immediato. Se ne dispone la pubblicazione all'albo di questo Ufficio, la diffusione mediante gli organi di informazione locali e la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale di questo Comando (<http://www.guardiacostiera.it/savona>).
2. Contestualmente sono abrogate:
 - a) l'ordinanza n.49 in data 21 dicembre 1998 recante disposizioni ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, del codice della navigazione;
 - b) il terzo capoverso dell'articolo 9 e l'articolo 39 dell'ordinanza n.12/2010 che disciplina il diporto nautico nell'ambito di questo Circondario Marittimo;
 - c) ogni altra disposizione in contrasto.

Savona, 11 10 2012

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Enrico MORETTI

